

Concordato Preventivo
ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro - n. 8/2019

Tribunale di Napoli
Giudice Delegato: Cons. Dottor Edmondo CACACE
Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola RASCIO
Coadiutore del Commissario Giudiziale: Dottor Massimo ZENO
pec: cp8.2019napoli@peconcordati.it

DICHIARAZIONE DI CREDITO

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

l' Amministratore Giudiziario dott. Gennaro Scalamandrè del Tribunale di Firenze Prima Sezione Penale RGNR N. 6051/13 RGGIP N. 12021/13 RGTRIB 3101/17 Presidente del Collegio Dottor Fabio Gugliotta, Pubblico Ministero dottoressa Christine Von Borries nel sequestro a carico di Savini Massimo e Ruggia Gabriella

con sede in Firenze Via Luna 5r , C.F. SCLGNR65D14D612S nella qualifica e con di cui sopra

DICHIARA

di essere creditore di ALMA S.p.A. Agenzia per il lavoro per i seguenti importi, **alla data del 24 aprile 2019:**


Importo complessivo	Di cui: sorta capitale	Di cui: interessi	Natura	Titolo	Eventuale causa di prelazione
12.000.000 Dodicesimioni	12.000.000 Dodicesimioni	0	chirografaria	Garanzia fidejussoria	

ED AL CONTEMPO INDICA

ai sensi del 2° comma dell'art.171 l. f., il seguente **indirizzo PEC** per tutte le future comunicazioni relative alla presente procedura: gennaro.scalamandre@odcecfirenze.it

Firenze 19 10 2020

(luogo e data)


(timbro e firma)

All.: copia documento di identità del firmatario

All.: Nomina di amministratore giudiziario

Eventuali altri all. Dichiarazione di garanzia

7

Cognome... SCALAMANDRE'

Nome... GENNARO

nato il... 14/04/1965

(atto n. 717 P. 1 S. A.)

a... Firenze ()

Cittadinanza... italiana

Residenza... Firenze

Via... Scipione Ammirato N. 19

Stato civile... cgt.

Professione... commercialista

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... 1.70

Capelli... brizzolati

Occhi... castani

Segni particolari...



Firma del titolare

FIRENZE

29/08/2012

Impronta del dito
indice sinistro

UFF. LE D'ANAGRAFE DELEGATA

Pagella Anagrafica

Diritti di espropriazione

Diritti fissi



N. 6051/16 R.G.N.R.
N. 1202/13 R.G. Gip
N. 3101/17 R.G.Trib.

Tribunale di Firenze
I Sezione Prima Penale

Il Tribunale composto dai magistrati:

dr Emma Boncompagni	Presidente
dr Maria Filomena De Cecco	Giudice
dr Agnese Di Girolamo	Giudice

- vista l'istanza avanzata nell'interesse di RIGGIA Gabriella e SAVINI Massimo, imputati nell'ambito del presente procedimento dei reati di associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento Iva ed altro, con la quale si chiede la nomina di un amministratore giudiziario per l'amministrazione dei beni in sequestro;

- letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato nonché il parere favorevole del P.M.,

OSSERVA

A seguito di richiesta del PM in data 11.10.2016, il GIP di Firenze con ordinanza in data 16.2.2016 disponeva il sequestro preventivo per equivalente nei confronti di Massimo SAVINI, Gabriella RUGGIA ed altri;

in esecuzione di tale ordinanza venivano sottoposti a sequestro dalla G.d.F. di Giuliano in Campania in data 19.2.2016 i crediti vantati da Savini e Ruggia verso la società Alma Invest srl con sede a Roma a fronte di una cessione di quote da loro possedute nella SOGESER (società controllante di G.L.I.) avvenuta nel 2015 (dato che il corrispettivo pari ad euro 3.360.000,00 era stato pagato solo in parte, come dall'atto di cessione del 16.7.2015);

il GIP, al fine di gestire la riscossione previa verifica del quantum, che Alma Invest doveva versare mensilmente ai Savini-Ruggia, nominava in data 30.3.2016 un amministratore giudiziario nella persona del dottor Gennaro Scalamandrè;

a seguito della richiesta avanzata in data 18.7.2016 dal difensore della società G.L.I. di revoca della nomina dell'amministratore giudiziario sopra-indicato, affermando che il provvedimento di nomina dello stesso fosse abnorme in quanto l'art.104 I comma l.a) disp.att.c.p.p. prevede che non sia necessario nominare un amministratore ove oggetto del sequestro siano somme destinate al FUG, il GIP in data 15.9.2016 in accoglimento della richiesta revocava l'amministratore giudiziario;

con nota del 16.9.2016 l'amministratore dr Scalamandrè depositava al GIP una relazione dalla quale emergeva che la sua attività non si era limitata alla riscossione del credito, ma che mensilmente si era resa necessaria un'attività di accertamento anche sulle scritture contabili della GLI per la verifica della somma dovuta. Inoltre l'amministratore aveva dovuto vigilare costantemente affinché anche i costi registrati da GLI fossero corretti, come emerge dalla PEC inviata a Alma Invest, Sogeser, GLI e Alma (società del gruppo che controlla Alma Invest) del 13.7.2016 con cui segnalava l'esistenza di costi anomali imputati a G.L.I. e che avrebbero comportato un rinvio dell'esigibilità del credito che avrebbe dovuto incassare da Alma Invest. Per tale motivo era stato, tra l'altro, autorizzato dallo stesso GIP a nominare un legale, successivamente individuato nella persona dell'avv. Andrea Pesci, sia al fine di interpretare il contratto di cessione di quote che pareva anomalo (vedi relazione dell'amministratore a tale proposito) sia al fine di tutelare il credito. Tali azioni apparivano indispensabili per la riscossione del credito in

quanto in data 20.8.2016 il legale della Alma Invest aveva comunicato all'amministratore la sospensione dei pagamenti dovuti con riserva di agire per risarcimento di tutti i danni subiti. A seguito di tale comunicazione l'amministratore tramite il legale, avv. Pesci, in data 29.8.2016 inviava una diffida alla Alma Invest con la quale contestava il contenuto della precedente. Inoltre in data 13.9.2016 veniva notificato all'amministratore per conoscenza un atto di citazione della Alma Invest nei confronti di Savini e Ruggia e un altro socio.

Anche al fine di un'eventuale costituzione in giudizio, il P.M. in data 11.10.2016 chiedeva al GIP-GUP di volere nominare nuovamente l'amministratore giudiziario, allo stesso fine per il quale era stato originariamente nominato, rilevando tra l'altro che *"l'istanza di revoca dell'amministratore era stata presentata da soggetto non legittimato e quindi andava ab origine dichiarata inammissibile in quanto la GLI e il suo legale, sono soggetto giuridico distinto la società Alma Invest srl (che è società controllante di GLI ma separata dalla stessa) debitrice nei confronti di Savini-Ruggia sulla base del contratto sopra-indicato"*. Inoltre il PM rappresentava che, a seguito della revoca della nomina dell'amministratore, aveva delegato per tale riscossione la G.d.F. del Gruppo di Firenze, che peraltro, dopo aver tentato inutilmente di riscuotere le mensilità non corrisposte, con l'annotazione del 6.10.2016 ha evidenziato di non essere assolutamente in grado di riscuotere mensilmente tale credito, non disponendo di alcun potere in tal senso.

Il Gip con provvedimento del 17 ottobre 2016 rigettava la richiesta sul presupposto che a norma dell'art. 104 comma 1 lett.a) delle Disp. Att. cpp il sequestro preventivo su un credito debba essere eseguito *"secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili"* e che l'art. 104 bis delle Disp. Att. esclude la nomina di un amministratore nel caso di beni destinati ad affluire nel Fondo Unico Giustizia.

Il P.M., dopo aver inutilmente richiesto la nomina di un custode giudiziario al Giudice civile, in data 21.12.2016 reiterava la richiesta di nomina al Gip, che rigettava l'istanza il 17.1.2017.

Tanto premesso ritiene il Tribunale che non possa condividersi l'assunto del Gip, atteso che gli articoli citati si riferiscono a crediti certi ed immediatamente esigibili, in relazione ai quali appare priva di qualsiasi utilità la nomina di un amministratore giudiziario. Diverso il caso in esame, atteso che il credito posto sotto sequestro preventivo dei coniugi Savini Ruggia nei confronti di Alma Invest srl non è costituito da una somma di denaro certa ed esigibile mensilmente sulla base di un semplice calcolo matematico, ma richiede un riscontro delle scritture contabili di G.L.I. srl, essendo parametrata al fatturato mensile della società, come pattuito con la cessione delle quote di SOGESER srl (società che detiene il 99% del capitale sociale di G.L.I.) alla ALMA INVEST srl.

Difatti con la revoca dell'amministratore non è stato di fatto più possibile riscuotere tale credito, nonostante il sequestro preventivo, come rappresentato dagli stessi imputati, nei cui confronti è stata intentata una causa civile da parte da Alma Invest;

ritenuto, di conseguenza, che appare indispensabile nominare un amministratore giudiziario per riscuotere il credito posto sotto sequestro;

PQM


nomina amministratore giudiziario il dr Gennaro Scalamandrè, per la riscossione del credito sopra indicato. Autorizza l'amministratore giudiziario a svolgere tutte le attività ritenute necessarie e indispensabili allo svolgimento dell'incarico, nei limiti delle facoltà spettanti al creditore.

Manda alla cancelleria per le prescritte comunicazioni.

Firenze, 11.7.2017

Giudici

Mariano Fabbri
Amgroloni



il presidente

[Firma]

DEPOSITO IN CANCELLERIA
FIRENZE 11-10/7/2017
Direttore Amministrativo
Gennaro Scalamandrè (Mazzei)

3

SCRITTURA PRIVATA

Con la presente privata scrittura, a ulteriore integrazione del contratto di Cessione della Partecipazione di Sogeser s.r.l. stipulato in data odierna, i sottoscritti:

- a) **MASSIMO SAVINI** (c.f. SVN MSM 59L30 I116N)
- b) **GABRIELLA RUGGIA** (c.f. RGG GRL 64S48 F952O), in proprio e in qualità di procuratore speciale di **ELENA MAKAGONOVA** (c.f. MKG LNE 65C53 Z154Y),

da ora "Parti Cedenti" da una parte,

e

- a) **Alma Invest S.r.l.** (c.f. 02815080300) in persona dell'Amministratore unico, signor Roberto Sorrentino;
- b) **Alma S.p.A. - Agenzia per il Lavoro**, (c.f. 01429440934) in persona dell'Amministratore unico, signor Cama Mario,

da ora "Parte Cessionaria" dall'altra parte,

premesse che:

- a) in data odierna i signori Massimo Savini e Gabriella Ruggia, quest'ultima in proprio e in qualità di procuratore della signora Elena Makagonova, da una parte, e Alma Invest S.r.l., in persona del suo Amministratore unico, signor Roberto Sorrentino, dall'altra, hanno stipulato un contratto avente ad oggetto il trasferimento delle quote di Sogeser S.r.l. (da ora anche il "Contratto di Cessione"); allegato sub. lettera a);
- b) il Contratto di Cessione identifica la struttura dell'Operazione nel suo complesso, contemplando gli obblighi e divieti a carico delle Parti;

Massimo Savini
Gabriella Ruggia

Alma Invest S.p.A.

Alma Invest S.p.A.

- c) le previsioni negoziali contenute nelle convenzioni intercorse che non siano state specificamente novate con accordo scritto, continueranno ad avere piena efficacia;
- d) le parti hanno inoltre convenuto che l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del Prezzo, sia Fisso che Variabile, assunto da Alma Invest S.r.l., venga garantito da Alma S.p.A. - Agenzia per il Lavoro;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. le premesse sono patti e costituiscono parte integrante della presente;
2. Alma S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, dichiara di garantire l'obbligazione relativa al pagamento del Prezzo, sia Fisso che Variabile, assunto da Alma Invest S.r.l. con il Contratto di Cessione stipulato in data odierna. Le parti convengono che rimangono comunque ferme le pattuizioni contenute nell'atto integrativo stipulato tra le stesse parti in data odierna.
3. La garanzia di cui all'articolo che precede viene rilasciata da Alma S.p.A. in via solidale ed indivisibile, anche nei confronti di eventuali successori ed aventi causa, a prima richiesta e rimossa sin da ora qualsiasi eccezione, per il pagamento del Prezzo, sia Fisso che Variabile, così come specificato nel Contratto di Cessione stipulato in data odierna, con obbligo al pagamento degli importi che risulteranno dovuti alle singole scadenze, nell'ipotesi in cui Alma Invest S.r.l., non dovesse provvedere al saldo. La garanzia del pagamento viene prestata da Alma S.p.A. anche ex art. 1938 c.c. e sino a un importo massimo di

Francesca Ruffa
Marino L...

Alma S.p.A.

[Signature]

€ 12.000.000,00 (dodicimilioni virgola zero zero).


4. In deroga a quanto disposto dall'art. 1957 c.c., la presente garanzia avrà efficacia sino alla totale estinzione di ogni credito vantato dalle Parti Cedenti nei confronti della debitrice principale Alma Invest S.r.l.
5. Alma S.p.A. dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., obbligandosi a versare alle Parti Cedenti, anche in caso di opposizione della debitrice principale ed a prima richiesta della parte creditrice da comunicare per via telematica purchè certificata o a mezzo di lettera raccomandata, entro il termine perentorio di due giorni dall'invito medesimo, quanto dovuto da Alma Invest S.r.l. in forza del Contratto di Cessione stipulato in data odierna, nel caso in cui Alma Invest S.r.l. omettesse l'adempimento dell'obbligazione di pagamento dalla stessa assunta.

Allegati:


- a) contratto di cessione di quote Sogeser S.r.l. stipulato in data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto a Napoli, il 16 luglio 2015.


Massimo Savini



Gabriella Ruggia



Alma Invest S.r.l.
(L'Amm. Unico)
(Roberto Sorrentino)



Alma S.p.A.
(L'Amm. Unica)
(Carla Mario)

